

b)



Comune di Ronco Scrivia

(Provincia di Genova)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con D. C. C. n. 5 del 07.03.01
Entrato in vigore il 01.01.01
Modificato con D. C. C. n. 30 del 30.06.03
Modificato con D. C. C. n. 20 del 07.08.04
Modificato con D. C. C. n. 14 del 30.03.06
Modificato con D. C. C. n. 2 del 15.03.07

INDICE

TITOLO I: Disposizioni generali

- Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento.
- Articolo 2 - Abitazione principale.
- Articolo 3 - Area di pertinenza del fabbricato.
- Articolo 4 - Immobili destinati ad uso commerciale
- Articolo 5 - Abitazione in uso gratuito.
- Articolo 6 - Abitazione in locazione a canone concordato.
- Articolo 7 - Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali.
- Articolo 8 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- Articolo 9 - Qualifica di coltivatore diretto.
- Articolo 10 - Fabbricati di interesse storico e artistico.
- Articolo 11 - Fabbricato parzialmente costruito.
- Articolo 12 - Fabbricati fatiscenti o inabitabili.

TITOLO II: Dichiarazione, denuncia, variazioni, accertamento e controlli.

- Articolo 13 - Dichiarazione o denuncia.
- Articolo 14 - Comunicazione delle variazioni.
- Articolo 15 - Attività di controllo.
- Articolo 16 - Attività di accertamento - liquidazione.

TITOLO III: Detrazioni ed esenzioni.

- Articolo 17 - Detrazioni e riduzioni.
- Articolo 18 - Pertinenze dell'abitazione principale.
- Articolo 19 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

TITOLO V: Versamenti.

- Articolo 20 - Modalità di versamento e riscossione.
- Articolo 20 bis - Versamenti in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI: Disposizioni finali.

- Articolo 21 - Incentivi per il personale addetto.
- Articolo 22 - Entrata in vigore.

TITOLO I: Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti ed, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 2 - Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari, dimorano abitualmente e risultano ivi residenti; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata) ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica come intesa dall'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia mantenuta a disposizione del titolare del diritto, e non risulti locata;
 - b) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta e collaterale, che la occupano quale loro abitazione principale. Detta equiparazione non è ammessa per i coniugi che non risultino essere legalmente separati e/o divorziati;
 - c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
 - d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, e non posseda ivi abitazione considerata principale, qualora l'unità immobiliare risulti locata con contratto di legge(art. 6 del presente regolamento). In tal caso al proprietario spetta l'aliquota agevolata con esclusione della detrazione per abitazione principale.
2. L'equiparazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali e della detrazione di imposta per tutte le fattispecie, fatta eccezione per quella indicata alla lettera b) per: la quale non opera la detrazione, ma solo l'aliquota ridotta e/o agevolata.
3. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, mediante le modalità disposte dall'art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie; con la stessa modalità sarà possibile rendere idonea autocertificazione attestante lo stato di fatto che comporta l'applicazione di aliquote ridotte o agevolate.

Articolo 3 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza del fabbricato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, si intende l'area che al Catasto dei fabbricati risulta essere asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali od attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Articolo 4 - Immobili destinati ad uso commerciale

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 262/2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
2. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 1 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del sopraccitato decreto.

Articolo 5 - Abitazione in uso gratuito

1. Ai sensi dell'art.51, c.1, lettera e) del D.Lgs 446/97 si considerano tipologia particolare di abitazioni quelle concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta e collaterale, che la occupano quale loro abitazione principale. Detta equiparazione non è ammessa per i coniugi che non risultino essere legalmente separati e/o divorziati. Ad esse si dispone debba applicarsi un'aliquota intermedia fra quella riservata alle abitazioni principali tipiche e quella riservata agli altri immobili , con esclusione comunque della detrazione di cui all'art.8 comma 2 del D.Lgs 504/92.

Articolo 6 - Abitazione locata con contratto - tipo

1. Per le abitazioni locate attraverso la formula del contratto - tipo di cui alla Legge n° 431/1998, art. 2 - comma 3, può essere deliberata annualmente un'aliquota agevolata. Alle medesime abitazioni non si rende applicabile la detrazione d'imposta, così come previsto dall'art. 2 - comma 2.

Articolo 7 - Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dagli Enti che li utilizzano per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché per le attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Articolo 8 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, l'Amministrazione Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 e qualora per un determinato anno di imposta siano in vigore i valori medi prestabiliti dal Comune, l'ufficio tributario procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per lo stesso anno d'imposta e/o per quelli precedenti, ai fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello dichiarato ai fini ICI, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.

Articolo 9 - Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 504/92, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli, a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 o gennaio dell'anno successivo, pertanto da tale periodo di imposta cessa il beneficio delle agevolazioni di cui al comma 1 .

Articolo 10- Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 18 e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Articolo 11 - Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (anche se parziale) ovvero, se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata è comunque utilizzata.
2. Conseguentemente a quanto indicato al comma 1, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 12 - Fabbricati fatiscenti o inabitabili

1. Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 dei D.Lgs 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96 sono identificate nelle sottorportate fattispecie:

- a) Cedimenti significativi nel tetto o in altri elementi strutturali portanti quali fondazioni, solai o murature perimetrali;
- b) Non utilizzo di fatto dell'immobile, quale conseguenza delle condizioni di cui al punto a) che precede.

TITOLO II: Dichiarazione, denuncia, variazioni, accertamento e controlli.

Articolo 13 - Dichiarazione o denuncia

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 504/1992.

Articolo 14 - Comunicazione delle variazioni

1. E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 504/92.
2. Conseguentemente sono eliminate:
 - a) le operazioni di liquidazione e accertamento di cui all'art. 11 comma 1 e 2 del D.Lgs. 504/92;
 - b) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione di cui all'art. 14 commi 1 e 2 del D.Lgs. 504/92 come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97.
3. E' introdotto l'obbligo per il contribuente di comunicare al Comune ogni trasferimento o modificazione di immobili, ogni variazione di soggettività passiva degli stessi ed ogni altro elemento o evento incidente nella determinazione dell'imposta dovuta, con l'esatta individuazione catastale delle unità immobiliari interessate.
4. La comunicazione di cui al precedente comma, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dal Comune e deve essere presentata entro sessanta giorni dal verificarsi del presupposto o del fatto oggetto della comunicazione medesima.
5. Per la mancata, tardiva o errata comunicazione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da 103,29 € a 516,45 € per ciascuna unità immobiliare, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. La stessa sanzione si applica per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei termini di cui alla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.

Articolo 15 - Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo di cui all'art.9 del Regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta Comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato art. 9 del Regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta Comunale tiene conto anche di eventuali indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.
3. Tutti gli uffici comunali preposti al controllo (Tributi, Anagrafe, Edilizia Privata, Polizia Municipale) concorrono, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare la massima attenzione all'attività di controllo e alla lotta all'evasione nonché all'assistenza agli utenti .

Articolo 16 - Attività di accertamento - liquidazione

1. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le norme stabilite dall'art. 14 del Regolamento generale sulle entrate tributarie comunali. Pertanto, anche ai fini dell'attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992, si provvede mediante motivato avviso di accertamento - liquidazione.
2. Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa a periodi di imposta pregressi.
3. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, o ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo o del maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. Nel caso di riscossione coattiva del tributo il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. E' introdotto, anche per l'Imposta Comunale sugli Immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, disciplinato dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di entrate tributarie.
5. Ai sensi del comma 1 dell'art.13 della legge 13/05/99 n.133, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'I.C.I. è determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.
6. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

TITOLO III: Detrazioni ed esenzioni.

Articolo 17 - Detrazioni e riduzioni.

1. Spetta alla Giunta Comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e/o le eventuali maggiori riduzioni di imposta) relative all'abitazione principale.
2. Quanto deliberato circa la detrazione per l'abitazione principale, ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo si intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.
3. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione della detrazione per abitazione principale

Articolo 18 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenza si intende il garage o posto auto, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione, ovvero entro il nucleo abitativo (capoluogo o frazioni) ove è l'abitazione principale, e la soffitta

ubicata nell'abitazione ,purché non siano locate e/o cedute a terzi, anche ad uso gratuito.

2. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposta comunale sugli immobili , si considerano parti integranti dell'abitazione le pertinenze elencate al comma 1, anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera, indipendentemente dalla tipologia, limitatamente ad un massimo di tre unità immobiliari di pertinenza che siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale siano questi magazzini o locali depositi(C/2) siano box o posto auto (C/6 o C/7).
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla norma. Tuttavia l'agevolazione di cui al comma 2, consente di beneficiare dell'aliquota ridotta , se deliberata dal Comune per l'abitazione principale, e di detrarre l'imposta dovuta sulle pertinenze, come sopra definite, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo hanno effetto contestualmente alla data di adozione del presente Regolamento.

Articolo 19 - Fabbricati Inagibili o Inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978. n. 457.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato:
 - mediante perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario dell'immobile;
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. In tal caso. il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tale dichiarazione.
5. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato. lo stato di inagibilità o inabitabilità ovvero, nel caso di autocertificazione, questa ha effetto dalla data di presentazione al Protocollo generale del Comune.
6. Annualmente la Giunta Comunale può destinare tutta o parte dell'imposta riscossa ai fini del presente articolo per l'abbattimento degli interessi relativi a mutui accessi da privati proprietari per il recupero dei fabbricati di cui al presente articolo.

TITOLO V: Versamenti.

Articolo 20 - Versamenti e riscossione

1. In applicazione di quanto previsto in materia dall'art. 21 comma 1 del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce che il Comune, previa specificazione

delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente effettuato presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

2. Ai sensi dell'art. 59. primo comma. lettera i), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
3. L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta per l'immobile condiviso, nel rispetto delle reali quote di possesso. Ciò significa che restano fermi i singoli debiti di imposta, ancorché congiuntamente versata.
4. La norma del comma precedente, secondo e terzo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
5. Si considerano validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del deceduto per le rate di pagamento d'imposta effettuate nell'anno successivo al decesso.
6. Non si fa luogo al versamento e/o al rimborso per un importo dovuto di 10,32 €.

Art.20 bis – Versamenti in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa

1. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il soggetto passivo d'imposta deve presentare una comunicazione di variazione che informi il Comune relativamente la perdita della disponibilità degli immobili posseduti; contemporaneamente, il curatore fallimentare o il liquidatore incaricato dal tribunale dovrà presentare in qualità di denunciante una comunicazione, riportante il Codice Fiscale del fallito e relativamente all'acquisizione della disponibilità di tali immobili in capo al fallimento o alla liquidazione coatta.
2. Relativamente alle obbligazioni sorte nel periodo in cui si protrae il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, i versamenti devono essere effettuati dal curatore o dal liquidatore indicando sul bollettino il nome ed il codice fiscale o la partita I.V.A. del soggetto passivo fallito o in liquidazione. L'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso durante il quale si protrae il procedimento, ed è prelevata dal prezzo ricavato dalla vendita. La comunicazione di cessione dell'immobile e i versamenti relativi ai singoli anni di imposta, effettuati tramite distinti bollettini, devono avvenire entro tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

TITOLO VI: Disposizioni finali e transitorie.

Articolo 21 - Incentivi per il personale addetto

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57, della legge n. 662/96 come recepito dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, è istituito un fondo speciale nelle percentuali stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale, stabilita dalla Giunta Comunale, degli accertamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, ed è impegnato a chiusura dell'esercizio in virtù dello specifico vincolo di destinazione.

3. Le somme accantonate nel fondo saranno destinate entro il 31 marzo dalla Giunta Comunale che le finalizzerà al miglioramento e/o al potenziamento del servizio tributi.

Articolo 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2001.